



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

Avviso

Notificazione per pubblici proclami

DISPOSTA CON

Ordinanza n. 6064/2021 Reg. Prov. Coll. N. 03290/2014 REG.RIC.

Notificazione per pubblici proclami, disposta con Ordinanza n. 6064/2021 Reg. Prov. Coll. nel giudizio **N. 3290/2014 REG.RIC.**, del ricorso proposto dinanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis** proposto da:

Francesca Magliozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Manuela Mirizzi, Giustina Semeone non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle graduatorie definitive di merito del concorso per il reclutamento di docenti scolastici (d.d.g. n. 82/2012) - classe concorsuale aa00 - scuola dell'infanzia della regione lazio;

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO

La ricorrente si duole con il ricorso di avere dichiarato, all'atto della compilazione della domanda on line, il proprio titolo di accesso al concorso, indicando espressamente, alle ore 16:11 del 4/11/2012, come risulta dall'attestazione estratta dal sito del Ministero, il possesso del diploma di istituto magistrale conseguito il 15/7/2000, con votazione 110/110 presso l'Istituto magistrale "Marco Tullio Cicerone" di Formia (LT) e di non vederselo conteggiato. Ed infatti, la ricorrente compilava la "dichiarazione titoli valutabili" ed, avendo appena qualche secondo prima indicato il diploma di Scuola Superiore, aggiungeva nell'apposita schermata la sola laurea in scienze della comunicazione, conseguita il 13/5/2006 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 100/110. Si avvedeva, quindi, che era stata collocata nella graduatoria provvisoria in posizione deteriore rispetto a quella che le sarebbe spettata. L'Amministrazione, infatti, le aveva



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

attribuito per i titoli punti 2,00 anziché 4,00. Rappresentava l'accaduto con apposito reclamo, sempre secondo le modalità previste dal Ministero, allegando nuovamente i titoli posseduti, al fine di comprovare l'erroneità del conteggio, ma la graduatoria definitiva riscontrava negativamente ed implicitamente il suo reclamo, denegandole punti 2,00 per il diploma. Avanzava all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio istanza di autotutela, che era rigettata, poiché "i titoli oggetto di valutazione da parte delle Commissioni sono solo quelli inoltrati a sistema dal candidato attraverso l'apposito modello di domanda denominato <dichiarazione titoli valutabili>". Lamentava con il ricorso eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 12 del bando di concorso indetto con d.d.g.n. 82, del 24.9.2012, nonché dell'allegato 4 al medesimo decreto; violazione del decreto ministeriale 21.9.2012, n. 81; errore nei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dei principi di correttezza e di buona fede; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifeste; violazione dell'art. 1, comma 2; 2, comma 4; 18, comma 2, della l. n. 241/1990 (principio di non aggravamento del procedimento amministrativo); violazione dell'art. 97 della costituzione; violazione del principio di leale collaborazione tra privato ed amministrazione. Sosteneva di avere documentato all'Amministrazione il possesso della laurea e del diploma e di avere visto conteggiato solo la laurea poiché il diploma era stato dichiarato in sede di presentazione della domanda ma non allegato alla "dichiarazione titoli valutabili" in violazione dell'art. 12 del bando di concorso che al comma 2, prevedeva che "La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo al comma 4 che "Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale". Il bando, quindi, non solo non prevedeva che i titoli fossero da allegare esclusivamente nel "modulo titoli", a ciò bastando l'allegazione alla domanda concorsuale, ma le imperfezioni potevano essere regolarizzate, cosa che la ricorrente aveva fatto. Le disposizioni concorsuali erano, inoltre, equivocate e prive di istruzioni per l'allegazione dei titoli. Le medesime censure erano reiterate in occasione del ricorso per motivi aggiunti, che la ricorrente avanzava avverso il decreto n. 288/2014, deliberato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di rettifica della precedente graduatoria definitiva di merito.

CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i concorrenti il cui nominativo è inserito nella graduatoria di cui al Decreto n. 361, a firma del Direttore Generale Novelli, datato 20.12.2013, ma pubblicato on line sul sito "www.srlazio.it" il successivo 21.12.2013, conclusiva del concorso indetto con DD.G n. 82, del 24.9.2012 per la docenza nella Scuola Primaria — Regione Lazio, come rettificata dal decreto n. 288/2014:



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del Tar Lazio-Roma con ordinanza n. 6064//2021 Reg. Prov. Coll. unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente, e allegata alla presente, nel procedimento n. 3290/2014 Reg.Ric.

Il processo in argomento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

IL DIRIGENTE
Matteo Vecchio

Allegati

1. Testo motivi aggiunti MAGLIOZZI
2. Testo ricorso MAGLIOZZI
3. Ordinanza T.A.R. per il Lazio n. 6064/2021 Reg. Prov. Coll.
4. DDG 288 del 2014 (Elenco dei controinteressati)